CODICI PENALI MILITARI DI PACE E DI GUERRA

Art. 263

Giurisdizione militare in relazione alle persone e ai reati militari

Appartiene ai tribunali militari la cognizione dei reati militari commessi dalle persone alle quali e' applicabile la legge penale militare.

Versione in vigore dal 21 maggio 1941, non più in vigore dal 9 marzo 1989 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codici penali militari di pace e di guerra
Estremi	Regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303
Libro	Terzo — Della procedura penale militare
Titolo	Secondo — Dell'esercizio della giurisdizione militare
Capo	I — Della giurisdizione militare
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 1941

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codici-penali-militari-di-pace-e-di-guerra/art-263-giurisdizione-militare-in-relazione-alle-persone-e-ai-reati-militari/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it